



Società Trasporti Provinciale

REGOLAMENTO DI VETTURA (L.R. n. 18/2002 e successive m. i.)

1. L'Utente, per usufruire legittimamente del servizio di trasporto sui mezzi S.T.P., è tenuto a munirsi presso una delle biglietterie convenzionate o, in alternativa, via web o app, di regolare titolo di viaggio. I titoli di viaggio elettronico sono di seguito descritti:
 - Biglietti di corsa semplice acquistabili mediante applicativo per smartphone "myCicero" con pagamento mediante carta di credito. L'utente che acquista il biglietto di corsa semplice con l'app dovrà validarlo prima della partenza richiamando il biglietto dall'app e cliccando sulla scritta oblitera. Ogni biglietto acquistato con l'app Mycicero ha validità per una sola corsa. L'utente riceverà una e-mail di conferma del buon esito della transazione eseguita che non deve essere stampata in quanto all'atto della verifica si dovrà richiamare il biglietto direttamente dall'app e mostrare il display del dispositivo;
 - Abbonamenti rinnovabili accedendo al portale predisposto sul sito web della Società con pagamento mediante carta di credito. L'utente, al termine della transazione di pagamento, dovrà stampare la ricevuta dell'abbonamento acquistato inviata via e-mail. Tale ricevuta dovrà essere allegata alla tessera di riconoscimento;
 - Abbonamenti rinnovabili mediante applicativo per smartphone "myCicero" con pagamento mediante carta di credito. L'utente riceverà una e-mail di conferma del buon esito della transazione eseguita che non deve essere stampata in quanto all'atto della verifica si dovrà richiamare l'abbonamento direttamente dall'app e mostrare il display del dispositivo.

Facendo richiesta al conducente, l'utente può, inoltre, acquistare il biglietto di corsa semplice a bordo, a tariffa maggiorata, come da specifico regolamento esposto a bordo del mezzo.

2. Per dare validità al biglietto di corsa semplice cartaceo, il viaggiatore deve provvedere all'obliterazione dello stesso per mezzo dell'apposita macchinetta posta all'inizio del corridoio, alle spalle dell'autista, senza estrarre il biglietto prima che l'obliteratrice abbia terminato l'operazione. In caso di mancato funzionamento della obliteratrice, il viaggiatore è tenuto ad apporre sul biglietto la data e l'ora di inizio viaggio a penna e ad avvertire immediatamente l'autista.

Il biglietto acquistato elettronicamente non necessita di obliterazione.

Se il titolo di viaggio è un abbonamento, non c'è bisogno di obliterazione, in quanto il titolo è valido per la settimana o per il mese per cui è stato rilasciato, ma deve essere esibito all'autista al momento della salita.

In caso di abbonamento dimenticato, sarà emessa sanzione amministrativa ai sensi della L.R. n. 18/2002 con la causale "abbonamento dimenticato". Qualora l'utente, nei termini previsti dalla suddetta legge, dimostri di essere in possesso dell'abbonamento potrà ottenere l'annullamento della sanzione previo rimborso alla STP SpA delle spese amministrative quantificate in € 5,00, oltre le spese di ricerca e notifica.

In caso di smarrimento, previa presentazione di denuncia resa ai Carabinieri o Polizia, e i relativi accertamenti presso il sistema informativo aziendale, si dispone che:

- i tesserini di riconoscimento siano rilasciati gratuitamente;

L'Utente è tenuto a conservare il titolo di viaggio per tutta la durata del trasporto e a esibirlo a richiesta del personale aziendale di controllo, identificabile da cartellino di riconoscimento.

In caso di titoli acquistati elettronicamente l'utente dovrà esibire, qualora richiesto, il proprio dispositivo mobile per consentire al personale di verifica di visionare rispettivamente l'sms di risposta contenente il codice di controllo validità, per acquisti con sms, o l'immagine del biglietto, per acquisti con smartphone.

- 3 L'Utente che ha già utilizzato il suo titolo di viaggio non può rivenderlo.
- 4 L'Utente deve essere munito di documento d'identificazione valido.
5. Se l'Utente non è munito di valido titolo di viaggio, gli Agenti addetti alla verifica redigono verbale di contestazione, conciliabile mediante il pagamento, entro 30 giorni dalla notifica, della sanzione amministrativa in misura ridotta di **€ 50,00** e, se ricorre il caso, della tariffa del biglietto di corsa semplice. Decorso tale termine è dovuta la sanzione nella misura intera di **€ 100,00** oltre spese di notifica ed eventuale esazione. Gli importi potranno essere versati su c/c postale n° 77674752



Società Trasporti Provinciale

intestato a STP SpA via Barletta n° 156, 76125 Trani (BT) indicando come causale “sanzione amministrativa del..... verbale n.”.

Nel caso l'Utente rifiuti di attestare le proprie generalità attraverso l'esibizione di valido documento d'identità, incorre nella violazione dell'art. 651 del Codice penale per rifiuto della propria identità personale a Pubblico Ufficiale anche se, successivamente, dovesse esibire il documento d'identità alle Forze dell'Ordine.

Al fine di accertare le generalità degli utenti che si rifiutano di attestare le proprie generalità, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 13 della legge del 24 novembre 1981, n. 689, “...gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica”.

In alternativa, gli addetti al controllo potranno invitare l'utente trasgressore a scendere dal mezzo alla prima fermata utile per essere riconosciuto dalle Forze di Polizia, ferma restando la possibilità di proseguire il viaggio previo pagamento immediato della sanzione amministrativa in ragione ridotta (€ 50,00) e dell'acquisto del biglietto di corsa semplice a bordo.

6. I bagagli a mano che non superino le dimensioni di cm 25x50x75 e il peso approssimativo di Kg 10 sono esenti dal pagamento di biglietto.
7. I minori di età inferiore a dieci anni non pagano il biglietto, se accompagnati da viaggiatore pagante.
8. E' vietato sostare sulle piattaforme ingombrando le porte.
9. La salita sull'autobus si effettua dalla porta anteriore e la discesa da quella posteriore.
10. E' severamente vietato fumare sull'autobus, ai sensi della Legge n.584/1975 e successive m. e i. e della Legge Regionale 7/8/2002 n.16 e successive m. e i..
11. E' severamente vietato azionare il meccanismo di emergenza apertura porte durante la marcia, o senza che ne sussista l'esigenza.
12. E' vietato occupare posti, che potrebbero essere utilizzati dall'utenza presente in piedi sull'autobus, per poggiare borse, zaini, bagagli, o per riservarli ad utenti non ancora saliti sul mezzo;
13. E' vietato sputare, arrecare molestie fisiche e verbali alle persone, viaggiare in stato di ebbrezza, portare armi, oggetti contundenti o sostanze infiammabili, chimiche o tossiche, fumare, cantare, schiamazzare, compiere ogni altro atto tale da infastidire il Conducente o gli altri passeggeri.
14. E' vietato danneggiare con qualsiasi mezzo l'autobus o sue parti, asportare o danneggiare le attrezzature di bordo.
15. E' fatto obbligo, durante la marcia del bus, fare uso delle cinture di sicurezza in dotazione ai sedili.
16. E' vietato alterare o ostacolare il normale funzionamento delle cinture di sicurezza.
17. Su ogni autobus impegnato in servizio n.2 posti a sedere sono riservati ai mutilati o ai portatori di handicap.

In caso che gli aventi titolo siano in numero maggiore, la precedenza è determinata secondo l'accesso in autobus e, in caso d'accesso simultaneo, la precedenza è determinata dal percorso maggiore e, in caso di percorso uguale, dall'accordo delle parti.

I posti riservati possono essere altrimenti occupati solo in assenza degli aventi diritto e devono essere messi a disposizione di questi ultimi quando, nel corso del viaggio, dovessero farne richiesta.

18. Trasporto di animali:
E' consentito il trasporto di cani (ai sensi della O.M. della Salute del 14/01/2008), previo acquisto di biglietto di corsa semplice regolarmente obliterato, purchè essi siano muniti di museruola e guinzaglio. Tale obbligo non si applica ai cani guida per non vedenti salvo il caso in cui sia richiesto esplicitamente dal conducente sollecitato dai passeggeri. Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa.
E' consentito il trasporto di animali domestici di piccola taglia, purché tenuti in apposita gabbietta dal proprietario, previo acquisto di biglietto di corsa semplice, regolarmente obliterato. Durante la corsa è consentito il trasporto di un solo animale per passeggero, con il limite massimo di due animali per autobus.



Società Trasporti Provinciale

Spetta al conducente aziendale la facoltà di non accettare l'animale sull'autobus laddove la presenza di quest'ultimo possa compromettere la sicurezza dell'esercizio.

19. Si specifica che la modalità d'uso estiva del condizionamento dell'intero veicolo prevede che il condizionatore sia impostato in modo che la temperatura all'interno dell'autobus sia inferiore di non più di 5 – 7 gradi rispetto a quella esterna; per il riscaldamento nel periodo invernale si imposterà all'interno dell'autobus una temperatura di 20 – 24 gradi centigradi.

20. Ai sensi dell'art.32, comma 3, della L.R. Puglia n.18/2002, le violazioni delle norme contenute nel presente Regolamento sono sanzionate come segue:

- sanzione dell'importo di **€ 55,00** per la violazione dei punti 9, 10 e 17;
- sanzione dell'importo di **€ 125,00** per violazioni generiche al presente Regolamento;
- sanzione dell'importo di **€ 250,00** per la violazione dei punti 12, 13 e 14 e per mancata esibizione di valido documento d'identità.

21. Il Cliente, cui sia stata inflitta la sanzione amministrativa prevista dalla legge, può presentare ricorso entro il termine di 30 giorni dalla data di consegna o di notifica del verbale. Analogamente, commette irregolarità di viaggio il viaggiatore che arreca disturbo agli altri utenti o manometta o danneggi suppellettili e dotazioni del bus o non utilizzi, durante la marcia, le cinture di sicurezza. Per tali irregolarità il viaggiatore potrà essere sanzionato in base alle norme vigenti secondo le indicazioni riportate dal Regolamento di Vettura. In mancanza di pagamento in misura ridotta e ove il ricorso sia ritenuto infondato l'autorità competente emetterà ordinanza ingiunzione

Contro l'ordinanza-ingiunzione può essere proposto ricorso al Giudice di Pace territorialmente competente, nel termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione, ai sensi della legge 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni nonché secondo quanto disciplinato dalle leggi vigenti in materia.

Ogni ulteriore modifica - aggiornamento sarà reso consultabile sul sito www.stpspa.

22. Ai sensi della Legge n. 584/1975 e della Legge Regionale n. 16/2002 la violazione del punto 11 del presente Regolamento é sanzionata come segue:

- sanzione dell'importo di **€ 500,00**

23. Ai sensi dei punti 10 e 11 dell'art.172 del vigente Codice della Strada, così come modificato dal Decreto Lgs. 13/3/2006 in ossequio alla Direttiva Europea 2003/20/CE, le violazioni delle norme contenute nel presente Regolamento sono sanzionate come segue:

- sanzione dell'importo di **€ 275,00** per la violazione del punto 15;
- sanzione dell'importo di **€ 138,00** per la violazione del punto 16.

24. La STP risponde dei sinistri che colpiscono il viaggiatore durante la corsa così come della perdita o dell'avaria delle cose che lo stesso porta con sé, qualora non provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

La Società provvede alle necessarie coperture assicurative per cui l'Utente ha diritto al risarcimento:

1. quando subisce danni fisici o infortuni derivanti dalla circolazione degli autobus aziendali e/o da comportamenti dei dipendenti quali civilmente responsabili;
2. quando subisce danni ad indumenti e cose personali, purché siano portati con sé per loro naturale destinazione. Restano esclusi danni per smarrimento o furto di danari, preziosi, titoli, valigie, ecc. così come dei danni avvenuti per caso fortuito o di forza maggiore.

Per ottenere il risarcimento, l'Utente deve segnalare immediatamente al personale di bordo il danno subito e, in seguito, formalizzare per iscritto l'accaduto e la richiesta di risarcimento. Il sinistro sarà denunciato alla competente Compagnia assicurativa che copre la Responsabilità Civile, che provvederà direttamente al risarcimento.

25. Eventuali suggerimenti e/o anomalie sul servizio possono essere segnalate alla Direzione dell'Azienda STP viale Lovri n.22 Bari o per fax 0809752630 o per mail all'indirizzo stpbari@stpspa.it oppure attraverso il "Numero Verde" 800-091155, accedendo alla sezione "segnalazioni e reclami" del sito internet www.stpspa.it o mediante i contenitori di dialogo sugli autobus.



Società Trasporti Provinciale

- 26.** Responsabile del Procedimento, ex legge n° 241/90, per le sanzioni amministrative comminate a bordo dei veicoli, è il funzionario preposto all'unità organizzativa "Ufficio Commerciale".
- 27.** Per informazioni sugli oggetti smarriti o dimenticati sull'autobus e concordare le modalità di ritiro in caso di ritrovamento è possibile contattare l'Ufficio Movimento ai numeri 0805058229 o 0805058280.
- 28.** Si specifica che a bordo dei mezzi è affisso apposito comunicato all'utenza relativo al Sistema di Video Sorveglianza e scatola nera installato sugli autobus. Nel comunicato sono descritte le finalità del servizio e indicati il Titolare e il Responsabile del trattamento dei dati raccolti

Agg. Marzo 2018

La Direzione d'Esercizio